



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Servizio delle Commissioni e degli Studi legislativi
PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE
21/159¹ SEDUTA DELLA QUINDICESIMA LEGISLATURA
31 LUGLIO 2018, ORE 17,00

SINTESI

ORDINE DEL GIORNO

Esame congiunto PP.LI. 402 - 426 (personale FORESTAS) e ipotesi di testo della Commissione.

P.L. n. 536 (Norme in materia di inquadramento del personale dell' Agenzia Forestas)

Sono presenti: Agus, Fuoco, Meloni G., Coinu, Desini (per Congiu), Deriu, Forma, Rubiu (per Oppi).

È assente: ledda - *Interviene inoltre:* lai

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AGUS

Inizio: ore 17.45

T.U. PP.LL nn. 402 -426- 536

la Commissione inserisce all'o.d.g, anche la P.I. n. 536 e stabilisce di esaminarla congiuntamente alle PP.II. 402 e 426. Elabora un testo unificato; conclude quindi l'esame degli articoli e sospende la votazione finale in attesa dell'espressione del parere finanziario da parte della Terza Commissione e della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri da parte della Giunta regionale, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 33 della l.r. n. 11 del 2006.

La seduta è rimasta sospesa dalle ore 18.30 alle ore 19.05.

Fine: ore 19.25

Riconvocazione: giovedì 2 agosto 2018, ore 15,00

TESTO

Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia Forestas

Art.1

**Modifiche all'articolo 48 della l.r. n. 8 del 2016
(Legge forestale della Sardegna)**

1.L'alinea del comma 2 dell'articolo 48 della l.r. n. 8 del 2016 (Legge forestale della Sardegna) è sostituito dal seguente:

"2. Fino alla data di adozione della disciplina contrattuale di cui all'articolo 48-bis i dipendenti dell'Agenzia costituiscono un comparto di contrattazione distinto dal comparto del personale dell' Amministrazione regionale e degli altri enti regionali e, fino alla stessa data, ad essi continua ad applicarsi:"

Art. 2

Inserimento dei dipendenti dell' Agenzia assunti a tempo indeterminato, nel comparto di contrattazione del personale dell' Amministrazione regionale

1: Dopo l'articolo 48 della Le n. 8 del 2016 sono inseriti i seguenti:

"Art. 48 bis - Nuovo inquadramento contrattuale

1. Nel rispetto di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 48 i dipendenti dell'Agenzia in servizio assunti a tempo indeterminato, sono inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale dalla data di adozione di una compiuta disciplina contrattuale adeguata alle attività e alle tipologie lavorative del personale medesimo e, dalla medesima data, ad essi si applicano le disposizioni di cui alla l.r. n. 31 del 1998.

2. Dalla data di adozione della disciplina contrattuale di cui al comma 1, il personale dirigente dell'Agenzia fa parte della autonoma e separata area di contrattazione, all'interno del comparto di contrattazione collettiva regionale, di cui al comma 4 dell'articolo 58 della L.R. n. 31 del 1998.

3. La disciplina di cui al comma 1 deve essere adottata nell'ambito della prima contrattazione collettiva regionale e, comunque, entro il 31 dicembre 2018.

4. Fino all'adozione della disciplina contrattuale di cui ai commi 1 e 2 anche ai dipendenti dell'Agenzia assunti a tempo indeterminato e ai dirigenti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 48."

Art. 3

Inserimento dei dipendenti dell' Agenzia nel comparto del personale dell' Amministrazione regionale in seguito all'assunzione a tempo indeterminato

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 49 della l.r. n.8 del 2016 è inserito il seguente comma:

"2. Ai dipendenti dell' Agenzia assunti a tempo indeterminato secondo le modalità di cui al comma 1. si applica l'articolo 48 bis."

Art. 4

Modifica dell'articolo 58 della l.r. n. 31 del 1998

1. Al comma 3 dell'articolo 58 della l.r. n.31 del 1998 dopo le parole "vigilanza ambientale" sono aggiunte le parole "e per il personale dell' Agenzia Forestas assunto a tempo indeterminato,".

2. La modifica di cui al comma 1 entra in vigore dalla data di adozione della nuova disciplina contrattuale di cui all'articolo 48 bis della l.r. n. 8 del 2016.

Art. 5

Rapporto di lavoro a tempo determinato

1. Per il personale dipendente assunto a tempo determinato che opera in regime di tempo parziale il transito nel nuovo inquadramento contrattuale avviene in maniera progressiva sulla base di contingenti annuali definiti dalla Giunta regionale nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla legislazione statale.

2. Fino alla data del nuovo inquadramento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 5.000.000 annui, a decorrere dall'anno 2019, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dell' Agenzia Forestas (Missione OI - Programma 10)

Commento:piena condivisione, forse sarebbe opportuna una separata area di contrattazione.